

schulden der Beklagten, wenn sie den Mangel nicht kannten und ihre Unkenntnis eine entschuldbare war. Nun haben aber die Beklagten nach ihrer eigenen Darstellung den Most an den Kläger versandt, ohne irgend welche Untersuchung darüber anzustellen, ob derselbe den zugesagten Alkoholgehalt besitze oder nicht. Bei Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann jedoch keinem begründeten Zweifel unterliegen, daß der Verkäufer verpflichtet ist, vor Versendung der Ware dieselbe auf das Vorhandensein jener Eigenschaften zu prüfen, und daß er hievon nur insofern entbunden ist, als ihm entweder von seinem Lieferanten das Vorhandensein derselben in gutgläubiger Weise versichert, oder die Untersuchung (wie der Käufer wissen mußte) unmöglich oder doch mit so erheblichen Schwierigkeiten verbunden war, daß sie dem Verkäufer billigerweise nach den Übungen und Anschauungen des Verkehrs nicht zugemutet werden konnte. Keine dieser Voraussetzungen trifft aber hier zu, oder ist von den Beklagten auch nur behauptet worden.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung der Beklagten wird als unbegründet abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Argau vom 6. Mai 1897 in allen Theilen bestätigt.

153. *Sentenza del 17 luglio 1897 nella causa
Bargigia contro Ramelli.*

I Tribunali distrettuale di Lugano in prima, e di Appello del Ticino in seconda istanza hanno pronunciato:

A. Il Tribunale distrettuale:

I. Il signor Pietro Zanetti, ed ora la di lui erede, dovrà consegnare alla signora Ida Bargigia gli effetti mobili di proprietà della defunta Emilia Brioschi, vedova Ramelli, esistenti al Castelletto, a Stabio, all'epoca della morte della stessa, indicati nella nota prodotta sotto lettera H;

II. La stessa erede consegnerà pure alla signora Bargigia i mobili indicati nel documento sotto lettera I, limitamente però ai seguenti: letto a cassone con elastico e materasso, ottomana completa, tavole di noce a sei gambe con numero cinque assi per allungare, divano piccolo di mogano, busti di famiglia in marmo di Carrara, oleografie con cornice dorata;

III. L'altra domanda per la consegna degli effetti mobili comperati dalla stessa signora Bargigia ed esistenti al Castelletto di Stabio, non è ammessa.

B. Il Tribunale di Appello:

I. I dispositivi primo e secondo dell'appellata sentenza sono confermati coll'aggiunta del seguente:

§ Nel e pel caso che uno o più dei capi di mobiglio indicati dagli elenchi sotto H ed I, non esistessero, l'erede Zanetti dovrà all'attrice il valore di detti capi da calcolarsi sul prezzo d'acquisto, deduzione fatta, a giudizio di periti, del deperimento naturale derivato dal tempo e dell'uso;

II. I dispositivi terzo e quarto dell'appellato giudizio sono confermati;

III. La domanda reconvenzionale è respinta;

IV. È riservata l'azione danni di cui al libello.

Appellante da questo giudizio la signora Margherita Ramelli, la quale ha conchiuso domandando la riforma dei dispositivi 1, 3 e 4 nel senso che venga riconosciuto all'appellante la proprietà dei mobili di cui al dispositivo 1 della sentenza di appello; che venga negata all'attrice ogni azione in risarcimento di danni e sia accordata la domanda reconvenzionale della convenuta.

Nessuna delle parti essendo comparsa alla seduta di quest'oggi, le conclusioni prese dall'attrice davanti l'istanza cantonale si devono ritenere come riproposte anche davanti questa corte, nel senso cioè che essa chiede la conferma della sentenza appellata.

Considerando in linea di fatto:

Con istrumento notarile del 15 ottobre 1867 il convenuto Pietro Zanetti comperava da Vitaliano Storari per il prezzo

di fr. 8300 una piccola villa con terreno annesso, situata nel comune di Stabio e detta il Castelletto.

Il 24 novembre dell'anno seguente la signora Emilia Brioschi, vedova Ramelli, cedeva allo stesso Zanetti, a quell'epoca suo uomo d'affari, un appezzamento di fondo, attiguo al Castelletto. Come corrispettivo Zanetti versavale la somma di fr. 800 e le accordava, vita sua naturale durante, il godimento del Castelletto e del terreno ammessovi alle condizioni seguenti:

La signora Ramelli riservavasi la facoltà di cambiare, in tutto od in parte, a suo libito, la natura del fondo e della villa, senza che Zanetti o i suoi successori potessero opporvisi o reclamare indennizzo. Alla sua morte, il diritto di godimento venendo a cessare, il casino ed il fondo dovevano rimanere a Zanetti « tali e quali si sarebbero trovati unitamente alle variazioni di qualunque sorta, senza compenso » reciproco nè azione qualunque. »

In seguito di questa convenzione la signora Ramelli ampliò gli edifici esistenti e vi fece trasportare da Milano, sua dimora abituale, e da un'altra abitazione di campagna che possedeva in vicinanza di Stabio, chiamata la Bella Cima, la mobilia necessaria per guarnire i locali, aumentandola ancora di diversi nuovi acquisiti durante il suo soggiorno al Castelletto.

Il 18 marzo 1886 moriva la signora Ramelli-Brioschi lasciando sua erede universale la signora Ida Ramelli, maritata ad Alessandro Bargigia, nipote di Pietro Zanetti. Colla di lei morte veniva a cessare il diritto di godimento istituito in suo favore sugli edifici e sul fondo del Castelletto. Le chiavi e la disposizione dello stabile rimasero nondimeno nelle mani dell'eredità Bargigia-Ramelli la quale continuò per diversi anni ancora durante l'estate ad abitare la casa, dimorandovi assieme alla famiglia Zanetti.

Nel 1894, i buoni rapporti fino allora esistiti fra le due famiglie essendosi inaspriti, la signora Bargigia-Ramelli chiamò in giudizio il signor Pietro Zanetti domandandogli:

1° La restituzione dei mobili appartenenti alla successione della signora Ramelli-Brioschi che si trovavano al Castelletto, o il loro prezzo nell'importo di fr. 17 788 50;

2° La restituzione dei mobili fatti trasportare al Castelletto dall'istante, o il loro prezzo in fr. 2097 50;

3° La restituzione dei mobili comperati dall'istante durante il suo soggiorno al Castelletto, o il pagamento del relativo importo di fr. 205 50.

Le due ultime domande non costituiscono più oggetto di litigio. Quanto alla prima il convenuto Zanetti ne chiese il rigetto all'appoggio delle ragioni seguenti:

Secondo le clausole del contratto 24 novembre 1868 il Castelletto ed il fondo annessovi passarono alla morte della signora Ramelli-Brioschi in esclusiva proprietà del convenuto tali e quali si trovavano con tutte le variazioni, abbellimenti o deteriorazioni relative. L'espressione « tali e quali si troveranno » comprende anche la mobiglia acquistata o trasportata dalla signora Ramelli-Brioschi e che si è trovata al Castelletto al suo decesso. Non è vero del resto che la signora Ramelli vi abbia importato della mobiglia per proprio conto e nell'intenzione di conservarne la proprietà. I documenti prodotti concernono mobili di proprietà Zanetti, di cui la signora Ramelli-Brioschi aveva il godimento. Eventualmente vi ha prescrizione sotto un doppio punto di vista: in prima linea perchè il convenuto avendo avuto il possesso dei mobili per più di 3 anni prima dell'entrata in vigore del Cod. fed. delle Obbl., ne ha acquistata la proprietà, in virtù degli articoli 1212 e 1213 del Cod. civ. ticinese; in secondo luogo perchè in forza dell'art. 147 del Cod. Obbl. l'azione in rivendicazione sarebbe prescritta, l'istante avendo aspettato più di 5 anni dopo l'entrata in vigore del Cod. Obbl. per proporla.

Oltre a queste conclusioni liberatorie venne formulata da Zanetti una domanda riconvenzionale del tenore seguente: Dal 1886 al 1892, dopo la morte della signora Ramelli, l'istante col marito e famiglia venne tutti gli anni ad abitare il Castelletto nei mesi di luglio, agosto e settembre. Il con-

venuto è dunque in diritto di richiedere pel godimento della casa e della mobiglia un canone locatizio che esso chiede in fr. 200 al mese, ossia in fr. 4200 per i 7 trimestri indicati.

Durante l'istruzione della causa il convenuto modificò in parte il suo punto di vista riguardo alla prescrizione. Nell'allegato di risposta aveva sostenuto di avere acquistato la proprietà della mobiglia in forza di prescrizione operatasi prima dell'entrata in vigore del C. O. Avendo l'attrice obiettato che questo modo di vedere non era in nessun caso ammissibile, il possesso della mobiglia essendo stato detenuto dalla signora Ramelli-Brioschi fino alla sua morte, cioè fino al 1886, il convenuto sostenne che la prescrizione acquisitiva erasi verificata in suo favore posteriormente a quest'epoca, cioè in virtù dell'art. 924 del Cod. civ. ticinese, il quale stabilisce che chi possiede in buona fede una cosa mobile pel decorso di tre anni, ne acquista il dominio. Questo disposto del Cod. civ. ticinese essere indubbiamente applicabile, in quanto che il Cod. fed. delle Obbl. regola solo la prescrizione estintiva e non quella acquisitiva, rimasta anche dopo la sua entrata in vigore di dominio cantonale.

La parte attrice replicò davanti le istanze cantonali contestando le adduzioni di fatto del convenuto e quelle relative alla portata del contratto 24 novembre 1868; contestando che nel caso presente si potesse parlare di prescrizione, quest'ultima essendo regolata dal Cod. fed. Obbl. che richiede un lasso di tempo di 10 anni e l'istante avendo avuto del resto il possesso della mobiglia fino al 1892; declinando riguardo alla domanda riconvenzionale del convenuto la facoltà di stare in causa, la pretesa da lui sollevata dovendo essere diretta contro il marito e non contro la moglie, e osservando riguardo al merito di detta pretesa che per confessione stessa del convenuto nessun contratto locatizio era stato stipulato dalle parti; che se l'istante colla sua famiglia era andata a dimorare al Castelletto l'estate, era solo in vista dei rapporti di parentela e di amicizia che la legavano colla famiglia Zanetti e perchè invitata; che Zanetti conviveva del resto anche lui durante questo tempo colla famiglia

dell'attrice, la quale sopportava da sola le spese dell'economia domestica; che inoltre era solito egli pure di andare a passare qualche tempo in casa dell'istante a Milano, senza che per ciò gli sia mai stato reclamato compenso di sorta.

Il Tribunale di Appello del Ticino ammise in sostanza le conclusioni dell'attrice e pronunciò come ai dispositivi più sopra riprodotti. Esso ritenne che la proprietà della signora Ramelli-Brioschi sui mobili in questione risultava provata in modo indubitabile dagli atti; che in difetto di una clausola speciale l'istrumento 24 novembre 1868 non poteva interpretarsi nel senso che i mobili che avevano appartenuti alla signora Ramelli-Brioschi divenissero proprietà Zanetti alla morte della stessa; che il detto istrumento, contemplando solo le variazioni in seguito a lavori, abbellimento e costruzioni, in dubbio dovevasi interpretare a favore del debitore (art. 671 del Cod. civ. ticinese); che la prescrizione triennale dell'art. 924 del Cod. civ. tic. non poteva essere invocata dal convenuto non essendovi da parte sua nè possesso legittimo, nè tampoco illegittimo, le chiavi del fondo essendo passate dopo la morte dell'usufruttaria alla signora Bargigia; che del resto, dopo l'entrata in vigore del Cod. fed. delle Obbl., la traslazione della proprietà mobiliare in via di prescrizione è regolata dall'art. 146 del medesimo; che ritenuto l'obbligo del convenuto alla restituzione, dovevasi necessariamente condannarlo a pagarne il prezzo in caso d'inesistenza totale o parziale dei mobili, riservata inoltre l'azione pei danni sia a causa del ritardo nella consegna, sia per gli interessi sul valore della mobiglia indebitamente trattenuta. Riguardo alla riconvenzionale, che la stessa avrebbesi dovuto rivolgere di preferenza al signor Alessandro Bargigia e non alla di lui moglie; che a dimostrarla infondata concorreva però il fatto che il godimento della villa da parte della famiglia Bargigia non era stato la conseguenza di un contratto espressamente o tacitamente accettato, ma solo l'effetto di relazioni di amicizia e parentela che avevano esistito in quell'epoca fra le parti.

In diritto:

1. Il valore litigioso essendo superiore alla somma di fr. 4000, la motivazione in iscritto prodotta dal convenuto davanti questa Corte non può essere presa in considerazione a termini dell'art. 67 della legge organica giudiziaria federale.

Del resto i requisiti della competenza del Tribunale federale per ciò che riguarda il valore litigioso ed il carattere della sentenza appellata (art. 58 e 59 della legge cit.) esistono indubbiamente. Per ciò che concerne invece il diritto applicabile, è il caso di osservare: L'azione promossa non si basa sopra una pretesa regolata dal diritto federale. La proprietà dei mobili in questione viene rivendicata dall'attrice in forza di un diritto di successione e quindi in forza di un titolo spettante al diritto cantonale. Non ricorre dunque fra l'attrice ed il convenuto nessun rapporto obbligatorio. Anche riguardo alle fatture prodotte dall'attrice per provare che i mobili da lei pretesi furono comperati dalla signora Ramelli-Brioschi, di cui essa è erede generale, non può essere questione di applicazione del diritto federale. In quanto che le compere suddette vennero concluse per la maggior parte all'estero, in Italia, e datano tutte del resto da un'epoca anteriore all'entrata in vigore del C. O.

La competenza del Tribunale federale non potrebbesi quindi derivare che dalle eccezioni che furono opposte alla domanda. Ma per ciò che concerne il contratto 24 novembre 1868, è evidente che lo stesso non può essere invocato per stabilire la competenza di questa corte, trattandosi della vendita e compera di un immobile, la quale, come il Tribunale federale ebbe già occasione di dichiarare più volte, è regolata anche nelle sue disposizioni accessorie dal diritto cantonale (art. 231 del C. O.) Oltre a ciò il contratto suddetto non cadrebbe neppure per ragione di tempo sotto il dominio della legge federale (art. 882 del C. O.). La competenza del Tribunale federale esiste invece per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. L'istanza cantonale ha ammesso cioè che alla prescrizione acquisitiva invocata da Zanetti sono applicabili non le regole del diritto

cantonale, ma gli art. 146 e seg. del Cod. Obbl. Ora se questo modo di vedere è esatto, il Tribunale federale è evidentemente competente per occuparsi della questione. Ma anche nel caso che la decisione del giudice di Appello fosse erronea, il Tribunale federale in forza del disposto dell'art. 79 lemma 2 della legge org. giud., è competente almeno per decidere, se la questione di prescrizione è retta o meno dal Cod. Obbl., e nel caso negativo, per rinviare la causa al giudice cantonale affinché lo stesso abbia o pronunciarsi di nuovo sulla medesima.

2. Sotto questo riguardo deve perciò osservare:

Gli art. 146 e seg. del Cod. fed. obbl. si riferiscono indubbiamente solo alla prescrizione estintiva e non a quella acquisitiva. Ciò si ricava dal testo dell'art. 145 del Cod. obbl. nonchè dal tenore del titolo generale, nel quale sono contenuti gli art. 146 e seguenti. Siccome però gli effetti della prescrizione estintiva sono di duplice natura ed hanno per conseguenza da un lato la perdita di un diritto, dall'altro la liberazione da un obbligo, o quando si tratti di un diritto reale, l'acquisto di questo diritto da parte di un altro, resta a vedere se il Cod. Obbl. non ha regolato almeno indirettamente l'acquisto dei diritti reali inerenti alle cose mobili in via di prescrizione, togliendo alle legislazioni cantonali la possibilità di introdurre per la prescrizione acquisitiva dei termini più brevi di quelli stabiliti per la prescrizione estintiva. Tutta la questione dipende dal vedere quale sia la vera portata degli art. 146 e seg. del Cod. Obbl., vale a dire se gli stessi si riferiscono solamente alla prescrizione di pretese o azioni personali, oppure anche a quelle di natura reale.

Ora deve anzitutto premettere che il legislatore federale non avrebbe avuto motivo in ogni caso di regolare la prescrizione delle azioni reali all'infuori di quelle che nascono da un rapporto regolato dal diritto federale. Per questo motivo l'art. 146, alinea 3, stabilisce che la prescrizione dei crediti ipotecari e di quelli regolati dal diritto cantonale non è soggetta alle norme del C. O. Di conseguenza, se si volesse anche ammettere che gli art. 146 e seg. del C. O. si riferiscono,

oltre che alle azioni personali, anche alle azioni reali (*dingliche Ansprüche*), si dovrebbe in ogni caso limitare il loro effetto alla prescrizione di quelle azioni mobiliari reali che hanno la loro origine in un contratto retto dal Cod. fed. obbl., essendo noto che le altre fonti di diritti reali (eredità, confusione, specificazione ecc.) non cadono sotto il dominio di questo codice. Ora questa semplice considerazione basterebbe da sola, in forza di quanto si è detto più sopra, per far escludere l'applicabilità degli art. 146 e seg. del C. O. al caso in esame. Da un'analisi più completa degli art. 126 e seg. risulta però in modo non dubbio che essi non regolano nè punto nè poco la prescrizione delle azioni reali. Ciò è dimostrato anzitutto dal fatto che l'art. 149, il quale indica il momento in cui la prescrizione comincia a decorrere, parla esclusivamente di crediti, perciò di diritti personali, di modo che per la prescrizione di diritti reali mancherebbe in proposito ogni e qualsiasi indicazione nel codice. Il silenzio del legislatore a questo riguardo significa chiaramente che anche nell'art. 146, sotto il vocabolo « azione », egli ha inteso solo le azioni scatenanti da un rapporto obbligatorio regolato dal diritto federale e non ha voluto nè punto nè poco allargare il campo di applicazione del Cod. Obbl. collo stabilire delle regole per la prescrizione delle azioni reali, quando la loro origine è regolata solo in parte dal diritto federale, vale a dire solo in quanto esse possono scaturire da un contratto. E che questa sia stata veramente l'intenzione del legislatore lo dimostrano anche i disposti degli alinea 2 e 3 dell'art. 146, i quali parlando esclusivamente di crediti, danno essi pure a divedere che colla parola azioni si ebbero di mira solo quelle relative a pretese personali. Per tutte queste ragioni è necessario quindi di riconoscere che alle azioni in rivendicazione di cose mobili non è applicabile il disposto dell'art. 146. Ammettendo il contrario il giudice di appello ha commesso un errore di diritto, il quale secondo la regola sancita dall'art. 79 della legge org. giud. dovrebbe avere per conseguenza di far annullare la sentenza appellata e di rinviare gli atti all'istanza cantonale per una nuova decisione.

Una simile misura sarebbe però senza scopo nel caso presente, inquanto che nel giudizio appellato il giudice di appello non si contenta di pronunciare l'applicabilità degli art. 146 e seg. del C. O. e di esaminare la questione della prescrizione sulla scorta di questi disposti, ma la tratta anche dal punto di vista del diritto cantonale e nega che vi sia prescrizione a favore del convenuto anche dal punto di vista dell'art. 924 del Cod. fed. tic. Ora quest'ultima decisione non potrebbe in ogni caso controllarsi dal giudice federale. Già da questo lato si potrebbero avere quindi dei dubbi se nel caso concreto sia in facoltà di questa corte di annullare semplicemente la sentenza appellata. Ma oltre a ciò il rinvio degli atti all'istanza cantonale avrebbe per sola conseguenza, che il giudice cantonale si limiterebbe a stralciare dal proprio giudizio i motivi relativi all'applicabilità dell'art. 146 del Cod. Obbl., mantenendo invece la sua decisione dal punto di vista del diritto cantonale. Per la giusta applicazione del diritto federale basta pertanto nel caso concreto di constatare l'inapplicabilità del Cod. Obbl. nei motivi della presente sentenza.

3. Per ciò che riguarda la riconvenzionale, il litigio è affatto di competenza di questa Corte. Tutte le condizioni stabilite dalla legge org. giud. a tale riguardo ricorrono in favore della domanda del convenuto, dovendo la stessa, tanto per sua natura, quanto per rapporto all'epoca in cui il contratto di locazione si vuole che sia stato concluso, essere decisa in base al Cod. fed. delle Obbl. La domanda suddetta deve però respingere nel merito, quantunque in parte per altri motivi che quelli adottati dal giudice di appello. La sentenza querelata parte cioè in prima linea dal punto di vista che il rigetto della domanda del convenuto si dovrebbe pronunciare già pel fatto che l'azione riconvenzionale è stata intentata contro la moglie e non contro il marito, al quale il convenuto avrebbesi dovuto rivolgere di preferenza. Non appare con chiarezza da questa redazione della sentenza di appello se l'intenzione del giudice di appello era di dire che l'attrice non aveva qualità per stare in causa perchè non poteva obbligarsi senza l'autorizzazione del marito, oppure per-

chè il contratto preteso dal convenuto, anche se realmente esistente, non poteva essere stato conchiuso che col marito dell'istante. Tanto nell'uno, come nell'altro caso, la pretesa mancanza di legittimazione attiva non potrebbe però accettare da questa corte. Difatti, la questione relativa alla capacità dell'istante ad obbligarsi dipende in prima linea, pel fatto che l'attrice è cittadina italiana, dai disposti del diritto civile italiano. Ora se il giudice di appello, nell'emettere l'opinione di cui sopra, si fosse appoggiato ad un disposto della legge italiana, la sua interpretazione sarebbe stata naturalmente vincolante pel Tribunale federale, ed il solo punto che si avrebbe potuto discutere ancora, sarebbe stato di vedere, se l'attrice, quantunque incapace secondo la sua legge patria, non dovesse ritenersi obbligata secondo il diritto cantonale ticinese (art. 7 della legge fed. sulla capacità civile). Ma nel caso concreto il giudice di appello non fa capo a nessun articolo del cod. civ. italiano, per cui è il caso pel Tribunale federale di far uso della facoltà accordatagli dall'art. 83 della legge org. giud. e di applicare lui stesso le norme stabilite in proposito dal diritto straniero, dal quale, come si è detto, dipende in prima linea la questione ventilata.

Ora l'art. 134 del Cod. civ. ital. stabilisce bensì che la donna maritata non possa donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione del marito, ma esso non contiene nessuna restrizione a riguardo della facoltà della moglie di concludere un contratto di locazione del genere di quello invocato dal convenuto. Non sarebbe esatto quindi, per questo motivo, di negare all'attrice la facoltà di stare in giudizio. Ma altrettanto inesatto sarebbe di ammettere l'altro modo di vedere accennato più sopra, vale a dire di respingere la domanda pel fatto che il contratto preteso dal convenuto, anche se realmente esistente, sarebbe stato conchiuso in ogni caso col marito dell'istante. Di regola generale si può ammettere bensì che quando si è stipulato tacitamente un contratto di locazione nell'interesse

di un'intera famiglia, si deve ritenere come obbligato il marito, come capo della famiglia, e non la moglie. Vi sono tuttavia delle circostanze speciali, in cui se la capacità civile della moglie non è limitata per legge, come non lo è nel caso presente, tutto porta a far credere che per intenzione comune delle parti è la moglie, e non il marito, che si deve ritenere come parte contrattante. Ed a questo risultato si dovrebbe arrivare difatti nel caso concreto. Se non che gli atti della causa e le contestazioni di fatto dell'istanza cantonale escludono assolutamente l'esistenza di un contratto di locazione. È ammesso difatti anche dal ricorrente che il contratto da lui preteso non è avvenuto esplicitamente. Ora, è ben vero che il contratto di locazione, come qualsiasi altro, può essere conchiuso anche solo per tacito accordo delle parti; ma perchè un simile accordo esista, è necessario che le parti si siano intese almeno sui due elementi essenziali del contratto, sulla cosa locata e sul prezzo di locazione. Non che sia necessario che il prezzo di locazione sia stato fissato a priori in una somma precisa; perchè si possa parlare di un accordo tacito, basta che il contratto contenga in sè gli elementi necessari per poter determinare il prezzo in base alle intenzioni delle parti. Ma se mancano anche questi elementi, il contratto di locazione non può esistere, nello stesso modo che non può esistere un contratto di compera quando non è stato fissato alcun corrispettivo per la cosa comprata.

Nel nostro caso, Zanetti non ha mai preteso che vi sia stato accordo sul prezzo da lui richiesto. Egli sostiene solo che l'importo domandato corrisponde all'equità e chiede che gli sia riconoscimento dal giudice dichiarandosi disposto di accontentarsi anche di una somma minore se quella da lui domandata sembrasse eccessiva. Il convenuto riconosce dunque lui stesso la mancanza di accordo fra le parti riguardo ad uno degli elementi essenziali del contratto. Ma anche facendo astrazione da ciò l'esistenza di un contratto di locazione non potrebbe ammettere già in presenza delle fatte dichiarazioni dell'istanza cantonale. Quest'ultima, in piena armonia colle risultanze della causa, dichiara che se la famiglia Bargigia passava alcuni mesi

d'estate al Castelletto, vi andava solo a titolo di amicizia, di invito, d'ospitalità, di parentela. Il giudice di appello esclude dunque espressamente l'intenzione dell'attrice di obbligarsi in via di contratto, così che il rigetto dell'appello si imporrebbe a questa corte anche indipendentemente dalle considerazioni giuridiche esposte più sopra.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia :

L'appellazione Ramelli è respinta.

154. *Arrêt du 17 septembre 1897 dans la cause Quiblier et Comité central de l'Exposition nationale suisse à Genève contre Fumaz.*

L'entrepreneur Jean-Claude Quiblier, à Genève, avait l'entreprise des travaux de charpente de l'un des bâtiments de l'Exposition suisse de 1896, la Halle aux machines. Il restait, à teneur de la convention, propriétaire des matériaux, et le Comité central de l'Exposition était, pendant la durée de celle-ci, seulement locataire de la dite construction. Les travaux entrepris par Quiblier comprenaient, entre autres, la fourniture et la pose du plancher, des parois intérieures du bâtiment et de la charpente du toit, y compris sa couverture en planches. Cette couverture était elle-même revêtue d'une couverture de zinc, fournie et posée par le couvreur Brolliet; la fourniture et la pose des vitrages du toit concernaient un troisième entrepreneur, le sieur Kölliker. Ces travaux étaient terminés au commencement de janvier 1896, sauf en ce qui a trait aux parois intérieures, dont « l'aménagement », au dire de Quiblier lui-même, n'était pas encore fini.

Le 8 janvier 1896, une forte bise commença à souffler à Genève, et le lendemain 9, elle avait atteint un degré de violence tel que l'on conçut des craintes sérieuses pour la

sécurité du bâtiment, soit Halle des machines; plusieurs plaques de zinc de la couverture avaient déjà été soulevées, et l'on pouvait craindre, en particulier, que le vent, en s'engouffrant sous la toiture, ne vint à soulever celle-ci et à l'emporter entièrement.

Pendant l'après-midi du 9 janvier, des ouvriers de Quiblier, aidés par des camarades au service d'autres entrepreneurs, placèrent des sacs de chaux et de ciment sur la toiture, afin d'en augmenter la stabilité.

Bien que l'enquête n'ait pas révélé exactement de qui sont émanés les premiers ordres relativement à ce travail de préservation, il est certain que, soit Quiblier, soit certaines personnes du Comité de l'Exposition y ont pris part et ont donné des ordres pour en faciliter l'exécution. Il est constant, en particulier, que le président du Comité a donné à M. Autran, l'un des ingénieurs de l'Exposition, l'ordre d'employer une équipe d'ouvriers de chemins de fer au transport des sacs, et que le directeur général Cartier a fait personnellement les démarches nécessaires pour procurer l'échelle qui a servi à monter sur le toit. Il est ainsi certain que, dès l'après-midi du 9 janvier, soit le Comité central, soit l'entrepreneur-charpentier ont fait tous leurs efforts pour tâcher de prévenir un accident dans le bâtiment. Malgré ces précautions, les feuilles de zinc furent soulevées sur le toit et des ouvriers de Quiblier furent employés à les reclouer.

Vers six heures du soir, le président du Comité central, Turrettini, qui avait organisé pour la nuit une garde de pompiers, donna l'ordre à Quiblier d'organiser une équipe de quatre charpentiers, qui veilleraient avec les pompiers. Cette équipe fut composée par le sieur Perrin, contre-maître de Quiblier, des ouvriers Jean Fumaz, remplissant les fonctions de contre-maître, François Fumaz, Blandin et Indermühle. A un autre ouvrier, Berthelli, ayant demandé au contre-maître de faire partie de cette garde de nuit, il fut répondu qu'il avait assez des quatre ouvriers désignés ci-dessus. Quiblier a payé le souper de ces quatre ouvriers dans un café à proximité de la Halle aux machines, afin de les avoir à sa dispo-